

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1979, n. 47.

Istituzione del capitolo d'entrata per l'assegnazione dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato e del capitolo di spesa per l'esecuzione dei lavori di consolidamento di terreni instabili e per la protezione del tronco ferroviario Ponte nelle Alpi-Calalzo, in provincia di Belluno.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

A seguito del finanziamento assegnato dall'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato alla Regione Veneto per i lavori di consolidamento di terreni instabili per la protezione del tronco ferroviario Ponte nelle Alpi-Calalzo, da

eseguirsi in concessione dell'Amministrazione Provinciale di Belluno, sono apportate al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, le seguenti variazioni:

Stato di previsione

dell'entrata

Competenza

Cassa

In aumento

Cap. 041004031 «Assegnazione dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato per l'esecuzione dei lavori di consolidamento di terreni instabili e per la protezione del tronco ferroviario Ponte nelle Alpi - Calalzo».

(Capitolo di nuova istituzione)

L. 8.892.000.000 L. 8.892.000.000

Stato di previsione della spesa

In aumento

Cap. 031003018 «Spesa per l'esecuzione di lavori di consolidamento di terreni instabili e per la protezione del tronco ferroviario Ponte nelle Alpi-Calalzo».

(Capitolo di nuova istituzione)

L. 8.892.000.000 L. 8.892.000.000

Art. 2

I lavori di cui al precedente art. 1, affidati in concessione all'Amministrazione Provinciale di Belluno, sono eseguiti a norma delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici di interesse regionale.

Art. 3

L'importo dei lavori affidati all'Amministrazione Provinciale di Belluno viene aumentato di un'aliquota pari al 2 per cento per spese generali e tecniche relative alla direzione dei lavori.

In corso d'opera sono concessi acconti fino ai 9/10 dell'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese sostenute, aumentato dell'aliquota per spese generali.

Il saldo viene corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo.

Sulla restante aliquota del 3 per cento per spese generali e tecniche accordata alla Regione dall'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, graverà il contributo regionale sulla spesa di progettazione, la spesa di collaudo e la spesa per eventuali ulteriori indagini tecniche e geologiche.

Art. 4

L'alta sorveglianza dei lavori previsti dalla presente legge è affidata al Dipartimento per la Viabilità ed i Trasporti con facoltà di avvalersi in loco dell'Ufficio del Genio Civile di Belluno.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla

sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 30 luglio 1979

Tomelleri